I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 752/96 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1996

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [1], ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese taluni contingenti quantitativi indicati nell'allegato II di detto regolamento e delle misure di vigilanza riguardo ad alcuni prodotti indicati nell'allegato III dello stesso;

considerando che nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio si è posto come obiettivo di preservare un certo equilibrio tra un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, considerati i diversi interessi in gioco, di un livello di scambi accettabile con la Repubblica popolare cinese;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione dei contingenti, un esame della situazione dei diversi produttori comunitari interessati indica che un adattamento del livello di taluni contingenti sarebbe appropriato senza essere contrario all'obiettivo summenzionato, né di natura tale da perturbare le condizioni del mercato comunitario; che per quanto riguarda le calzature, il carattere particolarmente sensibile di tale settore suggerisce un aumento più modesto rispetto agli altri prodotti, limitato ai contingenti applicabili alle calzature in cuoio;

considerando che l'esame dei principali indicatori economici, in particolare del livello della produzione comunitaria, e della recente evoluzione del consumo permettono di prevedere l'eliminazione dei contingenti per i guanti del codice SA/NC 4203 29 91 e 4203 29 99, per le autoradio combinate del codice SA/NC 8527 21 e per le autoradio non combinate del codice SA/NC 8527 29;

considerando tuttavia l'opportunità di sottoporre al controllo comunitario preliminare i prodotti per i quali il presente regolamento sopprime i contingenti, escluse le autoradio non combinate;

considerando che è opportuno riunire in un unico contingente i tre contingenti concernenti i giocattoli rispettivamente dei codici SA/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90, al fine di offrire una maggiore flessibilità nell'applicazione di tali contingenti a favore degli operatori economici interessati;

considerando che il mantenimento delle misure di vigilanza non appare più indispensabile per una serie di prodotti le cui importazioni effettuate nel 1994 sono state trascurabili o sono diminuite rispetto al 1993; che occorre quindi, per motivi di semplificazione amministrativa, escludere tali prodotti dall'elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria;

considerando che occorre modificare di conseguenza i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza fissate dal regolamento (CE) n. 519/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito da quello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[1] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/96 (GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Cina

Designazione dei prodotti	Codici SA/NC	Contingenti (base annuale)
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (*)	39 151 481 paia
	6403 51 6403 59	2 795 000 paia
	ex 6403 91 (*) ex 6403 99 (*)	12 120 000 paia
	ex 6404 11 (*)	18 228 780 paia
	6404 19 10	31 897 716 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	45 800 tonnellate
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica del codice SA/NC	6912 00	34 650 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, ecc. del codice SA/NC	7013	15 600 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	1 056 996 632 ECU

(*) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Cina sottoposti a vigilanza comunitaria

Designazione dei prodotti	*Codice SA/NC*
Preparazioni alimentari del codice SA/NC:	1901 90 91
	1901 90 99
Cloruro di ammonio:	2827 10 00
Altri polialcoli:	2905 49 90
Acido citrico:	2918 14 00
Tetracicline e loro derivati:	2941 30 00
Cloramfenicolo:	2941 40 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:	3204 13 00
Coloranti al tino e preparazioni a base di coloranti:	3204 15 00
Articoli pirotecnici:	3604
Alcoli polivinilici:	3905 30 00
Guanti del codice SA/NC:	4203 29 91
	4203 29 99
Calzature del codice SA/NC:	6402 19
	ex 6402 99 (*)
	6403 19
	ex 6403 91 (*)
	ex 6403 99 (*)
	ex 6404 11 (*)
Oggetti d'ornamento di porcellana:	6913 10
Altro vetro del codice SA/NC:	7004 90
Zinco *non legato contenente*, in peso, meno del 99,99 % di zinco:	7901 12
Autoradio del codice SA/NC:	8527 21
Biciclette:	8712 00
Giocattoli dei codici SA/NC:	9503 30
	9503 60
Carte da gioco:	9504 40
Scope e spazzole dei codici S/NC:	9603 29
	9603 30
	9603 40
	9603 90

(*) a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.»